

N. 1181

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FIRRARELLO e RONCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1996

Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonchè per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende unificare i limiti di età per gli ufficiali, gli ispettori ed i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri.

Il provvedimento tende ad armonizzare i limiti di età a quelli del pubblico impiego e ad attualizzarli in relazione alle tendenze della durata della vita evidenziate da recenti analisi demografiche condotte in Europa ed in Italia. Tali studi sottolineano una accentuata fenomenologia italiana, con parametri nettamente differenziati rispetto alle tendenze europee. La durata media della vita è in aumento sia in Europa che in Italia ma quel che più conta è la sbalorditiva limitazione, con indici più alti in Italia rispetto al resto d'Europa, della percentuale di persone con più di sessanta anni rispetto a quelle con meno di venti. In Italia è previsto che il dato, che era nel 1970 del 50,8 (contro il 54,5 dato europeo) e nel 1990 dell'82 (contro il dato europeo del 77,5), sarà nel 2010 del 133,2 (contro il dato europeo del 113,9).

Le percentuali sottolineate rendono evidente il mutamento sul piano sociale ed ineludibile una modifica di norme rilevatesi non più aderenti alla realtà.

Sul piano previdenziale la situazione non può che essere adeguata con una modifica della normativa che preveda l'innalzamento dell'età pensionabile. In effetti questa necessità è stata avvertita dal Parlamento che ha provveduto ad elevare i limiti massimi di età per il pubblico impiego, che stanno andando in vigore gradatamente, fino a raggiungere i sessantacinque anni nell'anno 2000.

Non si vede motivo per non adottare un analogo provvedimento per il personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che, attese le funzioni e la necessità di utilizzare al meglio il bagaglio di esperienze acquisite, comporterebbe soltanto riflessi positivi per il Paese.

È, infine, da sottolineare che per i ruoli analoghi della Polizia di Stato, con cui le due forze di polizia di cui ci si occupa nel presente disegno di legge formano il comparto sicurezza e che svolgono le stesse funzioni, l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 336 del 1982 prevede già il limite massimo di età di sessantacinque anni per i dirigenti ed i direttivi e di sessanta anni per il restante personale.

D'altra parte vi sono meccanismi di legge, da sempre in vigore, che tutelano i singoli e la collettività nel caso in cui nel frattempo negli interessati venissero meno i requisiti fisici per prestare servizio utilmente.

I limiti attuali di età sono differenziati in relazione ai gradi: 64 per i generali di divisione; 62 per i generali di brigata; 60 per gli ufficiali da colonnello a sottotenente; 56 per il restante personale non direttivo-non dirigente. C'è da sottolineare, per questi ultimi, che da decenni i suddetti limiti vengono di fatto portati a 61-62 anni avvalendosi del richiamo in servizio di anno in anno con decreto ministeriale.

Il provvedimento viene formulato in un articolo unico, in cui il comma 1 dispone l'allineamento dei limiti massimi per tutti gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; il comma 2 provvede analogamente per il personale non direttivo non-dirigenziale; con il comma 3 si tutelano coloro che, ormai prossimi al pensionamento, intendono optare, con dichiarazione irrevocabile da sottoscrivere entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per i precedenti limiti di età; con il comma 4 si delega il Governo ad emanare entro un anno dalla entrata in vigore del provvedimento una nuova disciplina dell'istituto dell'ausiliaria, in attesa di una nuova legge organica sull'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate per il riesame dell'arcaico istituto dell'aspettativa per riduzione dei quadri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, senza distinzione di ruolo, cessano dal servizio permanente e sono collocati in ausiliaria al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. Il personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza non rientrante nella previsione del comma 1 cessa dal servizio permanente ed è collocato in ausiliaria al compimento del sessantesimo anno di età.

3. Restano operanti gli attuali limiti massimi di età per il personale di cui ai commi 1 e 2 che li raggiunga entro il 31 dicembre 1999 e che ne faccia espressa richiesta, con dichiarazione irrevocabile da presentare alla amministrazione di appartenenza entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In attesa di una revisione delle norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali e dell'istituto dell'aspettativa per riduzione dei quadri, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente la nuova disciplina dell'ausiliaria, che tenga conto dei nuovi limiti di età del personale di cui ai commi 1 e 2.

